



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di PAVIA  
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n 576 2021 R.G. promossa da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avv STOLFA FRANCESCO e  
avv STOLFA PAOLO elettivamente domiciliato in CORATO VIALE FRIULI 44/C

**RICORRENTE**

Contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 02121151001 in persona  
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv ██████████

**RESISTENTE**

Oggetto: accertamento negativo;  
conclusioni: come in atti

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato il 31.5.2021 la ██████████ ha chiesto al Tribunale di Pavia di accertare e dichiarare che, in conseguenza del ritardato pagamento dei contributi relativi alle mensilità di giugno, luglio e settembre 2018, debba essere applicato il regime sanzionatorio di cui all'art. 116 comma 8 lett. A) legge 388/00 in luogo di quello di cui alla lettera B) applicato da INPS e quindi di dichiarare insussistente il credito dell'ente relativo alle sanzioni civili per evasione contributiva di cui all'invito a regolarizzare del 30.10.2010 riferibili ai detti periodi contributivi.

INPS si costituiva in giudizio contestando il ricorso e chiedendo l'accertamento del diritto ad esigere il pagamento delle sanzioni civili per i periodi contributivi per cui è causa ai sensi dell'art. 116 comma 8 e comma 9 legge 388/00.

La questione attiene alle sanzioni civili ex legge 388/00 applicate da INPS secondo l'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 116 comma 8 legge 388/00.

La disciplina relativa al regime sanzionatorio applicabile alle ipotesi di versamento di contributi o premi dovuti alle Gestioni previdenziali ed assistenziali che sia stato omesso ovvero effettuato in ritardo o in misura inferiore a quella dovuta è regolato, a decorrere dal 1 ottobre 2000, dall'art. 116, commi 8 e 9, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388.

La previsione normativa distingue, in via principale, tra le ipotesi di omissione - comma 8, lettera a) - e di evasione - comma 8, lettera b).

In tale contesto si inseriscono le circolari dell'Istituto n. 106 del 5 Luglio 2017 e n. 66 del 5 giugno 2008, le quali hanno ribadito che la caratterizzazione della fattispecie dell'evasione, come delineata dal Legislatore, resta ancorata, da una parte, all'elemento psicologico consistente nell'intenzione specifica di non versare i contributi o premi (profilo soggettivo) e, da un'altra, all'occultamento del rapporto di lavoro ovvero delle retribuzioni erogate (profilo oggettivo).

Con particolare riguardo agli effetti dell'omessa presentazione delle denunce mensili e/o periodiche ai fini della definizione della misura sanzionatoria da applicare, un importante arresto della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 28966 del 27 dicembre 2011, ha operato una puntuale ricostruzione del quadro normativo definito dalla legge n. 388/2000; a tale pronuncia ha fatto seguito il formarsi di un conforme orientamento giurisprudenziale in base al quale risulta che tale fattispecie continua a restare assoggettata all'applicazione delle sanzioni civili nella misura dell'evasione. La disciplina del regime sanzionatorio contenuta al comma 8 dell'art. 116 della legge n. 388/2000 è diretta a definire, alle lettere a) e b), gli effetti collegati al comportamento dei soggetti (che rivestono la qualifica di datori di lavoro e/o committenti o che si pongono in qualità di lavoratori autonomi) che, in relazione alla specifica normativa che regola l'adempimento alle Gestioni previdenziali e assistenziali dell'Istituto, non provvedono, mensilmente o periodicamente, ovvero provvedono in misura inferiore a quella dovuta per legge, al pagamento dei contributi.

In conformità a quanto stabilito alla lettera a) della norma in esame, costituisce principio consolidato la circostanza che il mancato o ritardato pagamento dei contributi, in

presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, integri la fattispecie dell'omissione contributiva.

Diversamente, ai fini dell'individuazione dell'ipotesi di maggiore gravità del comportamento omissivo del soggetto determinante l'applicazione della disciplina di cui alla lettera b) del comma 8 del medesimo art. 116, la disposizione, nel ribadire la connessione dell'evasione ai casi di "registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero", già previsti nella previgente disciplina della legge n. 662/1996, precisa che la medesima connessione si riferisce al "[...] caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate [...]".

Pertanto, secondo tale previsione, ricorrendo il predetto collegamento, si configura l'ipotesi dell'evasione laddove vi sia occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzioni erogate e l'occultamento sia attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontariamente indirizzato a tale scopo.

Quanto ai casi di evasione contributiva, la citata sentenza n. 28966 del 27 dicembre 2011 è intervenuta a chiarire, ripercorrendo la lettura effettuata dai Giudici di legittimità nel corso del decennio successivo alla data di entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio, gli elementi che concorrono a definire l'ipotesi dell'evasione.

Con specifico riferimento all'elemento oggettivo dell'occultamento, la Corte ha precisato che tale termine non solo indica l'assoluta mancanza "di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni" ma "ricorre anche nell'ipotesi di denuncia obbligatoria all'Ente previdenziale che risulti non presentata, incompleta o non conforme al vero".

Dalla lettera della norma, infatti, in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, l'utilizzo della disgiuntiva "o" fra registrazioni e denunce obbligatorie fa emergere la volontà del legislatore di volere connettere all'una o all'altra tipologia di adempimento la configurazione dell'evasione.

Da ciò discende che anche l'omissione, l'infedeltà e la tardiva presentazione delle denunce obbligatorie configurano ipotesi di evasione.

Il mancato invio (occultamento) all'Istituto previdenziale delle denunce mensili, adempimento funzionalmente diretto a consentire a quest'ultimo la conoscenza mensile o periodica del proprio credito contributivo, impedisce in concreto di disporre degli elementi idonei a definire l'obbligo dell'imposizione.

Dal predetto nesso funzionale tra denunce obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti deriva, secondo la richiamata sentenza, che l'omessa o infedele denuncia integra un comportamento sintomatico della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni nel quale è possibile individuare il requisito di carattere soggettivo, rappresentato dall'elemento psicologico dell'intenzionalità previsto dalla norma e necessario a ricondurre la fattispecie nell'alveo dell'evasione.

L'elemento psicologico introdotto dall'art. 116, comma 8, lettera b), può pertanto influire sulla valutazione del comportamento omissivo riportando lo stesso nell'alveo dell'ipotesi meno grave di cui alla lettera a) del medesimo articolo qualora il soggetto inadempiente sia in grado di provare la sua buona fede e quindi la mancanza dell'intento fraudolento.

La Suprema Corte, con sentenza n. 28966/2011, ha affermato che la predetta prova non può tuttavia ritenersi assolta per effetto dell'avvenuta corretta annotazione, sui libri obbligatori, dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce. In tale ipotesi, l'accertamento della sussistenza delle circostanze, ove eccepite, idonee a superare la suddetta presunzione dell'intento fraudolento, spetterà al giudice di merito, in quanto presunzione non assoluta. Pertanto, l'onere probatorio è posto a carico del soggetto inadempiente.

Più in dettaglio, in ordine all'atteggiarsi dell'intento fraudolento, determinante alla stregua della disciplina in oggetto per la configurabilità dell'evasione, successiva giurisprudenza di legittimità ha affermato testualmente che "l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, salvo prova contraria del soggetto obbligato" (Cfr. Cassazione civile, sez. Lav. n. 9464/2014).

Alla luce di quanto esposto è evidente come l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte si sia espressa nel senso di ritenere che nelle ipotesi di omessa o infedele denuncia si sia sempre in presenza di una fattispecie di evasione, tranne nel caso in cui il datore di lavoro fornisca una prova idonea ad escludere l'intento fraudolento, con conseguente venire ad esistenza della diversa e più tenue fattispecie dell'omissione.

Resta posto a carico del datore di lavoro inadempiente pertanto l'onere di provare l'assenza dell'intento fraudolento e, quindi, la propria buona fede attraverso la produzione di documenti o circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento "perché ad esempio gli inadempimenti sono derivati da mera negligenza o da altre circostanze contingenti" (cfr. Cassazione civile, sez. Lav. n. 18962/2016).

Infatti, il mancato inserimento nelle denunce obbligatorie di dati di cui il datore di lavoro o il lavoratore autonomo è a conoscenza - in quanto già altrimenti registrati - rende in ogni caso evidente, fatto salvo diverso accertamento in giudizio, un comportamento sotteso univocamente alla predetta finalità.

La società ammette di aver presentato oltre le scadenze di legge la denuncia contributiva di giugno 2018 e dichiara di aver inviato regolarmente le denunce per i mesi di luglio e settembre 2018; per tutti i periodi ammette di aver pagato i contributi solo nel 2020.

Invero, come risulta dalla documentazione allegata, solo in data 20.9.2018 (doc 4 al ricorso), l'azienda ha provveduto a trasmettere la dichiarazione mensile concernente il periodo giugno 2018, laddove la normativa vigente stabilisce che i datori di lavoro debbano comunicare mensilmente all'INPS i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi entro il mese successivo a quello di competenza (il pagamento dei contributi, invece, deve avvenire entro il sedicesimo giorno del mese successivo al mese di competenza).

La tardiva denuncia della situazione debitoria, peraltro, era già stata in precedenza considerata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte quale evasione contributiva e non già semplice omissione contributiva. Ed infatti "In materia di previdenza la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del solo mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti - in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell'ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati - è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione" (Cass. Civ. S.U. n. 4808 del 7 marzo 2005). Nessuna prova è stata dedotta circa la "la situazione emergenziale nella quale versava la società" al fine di giustificare il ritardo nell'invio delle denunce.

Tra l'altro, nel caso di specie risulta inapplicabile anche il cd ravvedimento operoso di cui alla lettera b), comma 8, secondo capoverso, dell'art. 116 della legge n. 388/2000. Ed infatti, solo ove il comportamento di ravvedimento del soggetto obbligato sia attuato spontaneamente e prima di contestazioni o richieste da parte dell'Istituto entro 12 mesi dalla data di scadenza legale dell'adempimento omesso, e sempre che il pagamento della contribuzione denunciata sia effettuato nei successivi 30 giorni dalla presentazione, le sanzioni civili saranno dovute nella misura prevista dall'art. 116, comma 8, lettera a).

Nella fattispecie che ci occupa, essendo pervenuto il pagamento solo in data 11.8.2020, risulta inapplicabile il ravvedimento operoso.

Risulta evidente come sia stato legittimamente applicato il regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma 8, lettera b).

Diversamente in relazione ai periodi contributivi di luglio e settembre 2018.

In relazione al periodo contributivo di luglio 2018, l'azienda – tramite il proprio consulente del lavoro – ha effettuato n. 2 distinti invii di denunce obbligatorie:

In data 31/08/2018 alle ore 15.37 è stato effettuato un primo invio, contenente una denuncia di importo pari ad a € 17,00 (doc 3 all INPS) riferita ad un unico rapporto (asseritamente di collaborazione in essere con un lavoratore autonomo). A tale primo invio si riferisce il documento n. 5 pag. 1 del fascicolo di parte ricorrente (denominato "All.5\_Invio Uniemens 7\_2018 e 9\_2018");

Successivamente, in data 31/08/2018 alle ore 15.59 è stato effettuato un secondo invio, contenente le denunce relative a tutti i lavoratori dipendenti della società ricorrente, per un totale di € 9.620,60. Tale secondo invio, invece, è comprovato dal documento n. 4, pag. 2, del fascicolo di parte ricorrente (erroneamente denominato "All.4\_Invio Uniemens 6\_2018").

Allo stesso modo, in relazione al periodo di settembre 2018, l'azienda ha effettuato altri 2 invii:

In data 30/10/2018 alle ore 15.16 sono state inviate tutte le denunce relative ai lavoratori dipendenti della società ricorrente, per un totale di € 5.252,65. Tale invio è comprovato dal documento n. 4 del fascicolo di parte ricorrente (erroneamente denominato "All.4\_Invio Uniemens 6\_2018"), il quale alla pag. 4 reca esattamente l'indicazione degli importi innanzi menzionati;

Successivamente, in data 31/10/2018 alle ore 12.56 è stato effettuato un secondo invio, relativo ad ulteriori tre rapporti per un importo pari a € 51. A tale secondo invio si riferisce la ricevuta contenuta nel documento n. 5 allegato al fascicolo di parte ricorrente (denominato "All.5\_Invio Uniemens 7\_2018 e 9\_2018").

Dunque le denunce contributive relative ai mesi di luglio e settembre con l'effettivo numero dei dipendenti occupati sono pervenute entro le scadenze di legge.

Tanto che gli importi pagati tardivamente sono esattamente gli stessi di quelli di cui a tali denunce.

Pertanto il ricorso in opposizione proposto dalla [REDACTED] deve essere parzialmente accolto in quanto in relazione ai periodi contributivi di luglio e settembre 2018 le

sanzioni civili dovute dalla società, da determinarsi sul capitale contributivo dalle singole scadenze al saldo, vanno calcolate ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. A) e comma 9 legge 388/00.

Le spese processuali, stante l'esito del giudizio, vengono parzialmente compensate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Visto l'art 444 cpc definitivamente pronunciando:

accerta e dichiara che per i periodi contributivi di luglio e settembre 2018 le sanzioni civili dovute dalla ██████████ da determinarsi sul capitale contributivo dalle singole scadenze al saldo vanno calcolate ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. A) e comma 9 legge 388/00;

rigetta per il resto il ricorso;

compensate le spese nei limiti della metà dichiara e condanna INPS alla rifusione della restante metà di tale spese liquidate già nella parte in euro 1200 oltre euro 43 per CU 15% per spese generali iva e cpa come per legge;

giorni sessanta per la motivazione;

Pavia 23.3.2022

Il Giudice del lavoro

Federica Ferrari